

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI PESCANTINA

E

LA POLIZIA PROVINCIALE DI VERONA

PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LA BANCA DATI ANAGRAFICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.LGS 51/2018.

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di Maggio,

tra

il **Comune di Pescantina** rappresentato dalla Dott.ssa Ornella Rizzi c.f. RZZRLL65D45B296G nata a Bussolengo il 05 aprile 1965, nella qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Servizi Demografici

E

il **Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Verona**, con sede in via San Giacomo 25, rappresentato dalla Dott.ssa Anna Maggio nata a Torino il 16/04/1958, /la quale interviene nella qualità di Dirigente Comandante della Polizia Provinciale, di seguito chiamato “Ente Convenzionato”,

PREMESSO

- che l'art. 37 del DPR del 30.05.1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”, consente ai soggetti pubblici che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la consultazione degli atti anagrafici con accesso diretto all'Ufficio Anagrafe anche mediante terminali, con obbligo di comunicazione all'Ufficiale di Anagrafe delle generalità e degli estremi del personale abilitato alla consultazione telematica. Il nuovo art. 37, in seguito all'entrata in vigore del DPR del 28.12.2000, n. 445, con il quale sono stati abrogati i commi 2 e 3, rende non più obbligatoria la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno per il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.05.1994, avente ad oggetto “Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità”, prevede l'obbligo per i Comuni di consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che erogano servizi di pubblica utilità, al fine di permettere agli organismi medesimi l'accesso a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafiche comunali;
- che l'art. 2, comma 5 della Legge del 15.05.1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo” prevede

- espressamente l'interconnessione telematica fra gli archivi anagrafici e di stato civile dei Comuni, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi;
- che con parere del 20.06.2000, rilasciato al Ministero dell'Interno (Nota n. 5137/15100/15254 del 24.05.2000) sul progetto "Connessione con la rete telematica regionale toscana RTRT per la consultazione delle informazioni anagrafiche", l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito i principi in materia di collegamenti diretti per le consultazioni anagrafiche da parte di organismi di diritto pubblico;
 - che l'art. 43, comma 4 del DPR del 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" dispone che le amministrazioni certificanti, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in Albi, elenchi o pubblici registri, sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
 - che il Corpo di Polizia Provinciale di Verona ha la necessità di attivare un collegamento informatico con il Comune di Pescantina per l'accesso alla banca dati anagrafica della popolazione ivi residente del Comune, ai sensi dell'art. 37 del DPR 30/5/1989 n. 223 e ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. del 13.04.1999, n. 112, attivazione che con la presente Convenzione il Comune autorizza;
 - che tale collegamento è finalizzato alla tempestiva consultazione dei dati necessari per far fronte ad esigenze istituzionali ed operative di Corpo di Polizia Provinciale di Verona e consente un risparmio nell'impiego del personale, sia di codesto Ente che di questa Amministrazione;
 - che il D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005, "Codice dell'amministrazione digitale", all'Art. 50 afferma che:

"I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida."

- che i collegamenti telematici devono consentire l'accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisiti;
- che tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai sensi di quanto espressamente disposto dal GDPR 2016/679, nonché in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dalla Legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e dal DPR 30/5/1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);

- che l'art. 47 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recita: *“nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8”*.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.32 del 11.03.2019 con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica delle banche dati del Comune di Pescantina da parte del Corpo di Polizia Provinciale di Verona e da soggetti da essa all'uopo incaricati richiedenti per l'adempimento dei propri compiti istituzionali;

Viste, altresì, le linee guida redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (DigitPA) per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni versione 2.0 giugno 2013;

Considerato che le finalità oggetto del presente atto sono previste in disposizioni legislative e/o regolamentari;

Tutto ciò premesso ed a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, anche ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n.51/2018

S I C O N V I E N E:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione autorizza e disciplina la consultazione della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Pescantina da parte del Corpo di Polizia Provinciale di Verona e da soggetti da essa all'uopo incaricati;

Il Comune si impegna ad autorizzare l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici nei confronti del Corpo di Polizia Provinciale di Verona con sede in via San Giacomo 25, 37135 Verona

La Dirigente Com.te Dott.ssa Anna Maggio, da parte sua, si impegna a:

- utilizzare l'accesso alla banca dati ai soli fini amministrativi istituzionali, di polizia giudiziaria e per il controllo di dichiarazioni sostitutive e certificazioni,
- svolgere l'attività di consultazione della banca dati secondo le modalità stabilite nella presente convenzione, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia anagrafica, di protezione dei dati personali e di utilizzabilità dei dati pubblici.

Art. 2 - Abilitazione all'interrogazione della banca dati

La Dirigente Com.te Dott.ssa Anna Maggio, una volta effettuata la comunicazione al Comune circa i dati degli operatori incaricati alla consultazione della banca dati anagrafica (come successivamente previsto nell'art. 5), riceverà dal Comune l'assegnazione degli accessi per gli operatori incaricati;

Art. 3 - Titolarità della banca dati e titolarità del trattamento

La banca dati è di esclusiva titolarità del Comune di Pescantina. Non è consentito, per fini diversi da quelli contemplati nella presente Convenzione, riprodurre, utilizzare o comunicare i dati contenuti nella banca dati.

La tipologia di dati anagrafici consultabili è quella prevista per il rilascio degli elenchi e dei certificati anagrafici, ai sensi del Capo VI del DPR n. 223/1989.

Ai sensi dell'art. 4 n. 7) GDPR 2016/679 il Comune di Pescantina è Titolare del trattamento, dei dati personali acquisiti mediante la consultazione della banca dati anagrafica del Comune, in ragione dell'autonomia decisionale rispetto alle finalità, modalità e misure di sicurezza del trattamento medesimo in considerazione dell'attività istituzionale perseguita.

Art. 4 - Modalità di collegamento telematico

Il collegamento alla banca dati anagrafica del Comune avviene mediante modalità web, attraverso il Sito Istituzionale dell'ente Comune e precisamente al seguente indirizzo:
www.comune.pescantina.vr.it.

La consultazione della banca dati avviene secondo le modalità di sicurezza attraverso un sistema di autenticazione dei soli operatori incaricati registrati ed autorizzati ai sensi del successivo art. 5.

E' stata condotta da parte del Comune una valutazione dei rischi in riferimento all'art. 25 del GDPR - "Privacy by design, e by default" per il trattamento dati specifico relativo al trattamento dati posto in essere per effetto della presente convenzione.

Art. 5 - Modalità di accesso

La Dirigente Com.te Dott.ssa Anna Maggio deve comunicare preventivamente al Responsabile del servizio anagrafico del Comune, i nominativi, gli estremi dei documenti di identità ed i riferimenti per l'invio delle credenziali di autenticazione degli operatori abilitati alla consultazione della banca dati. Ad effettuare la suddetta comunicazione preventiva sarà abilitata esclusivamente la seguente unità operativa: Dott.ssa Anna Maggio;

Il Comune di Pescantina comunicherà agli operatori incaricati indicati dalla Dott.ssa Anna Maggio, relativamente a ciascuno di essi e con modalità atte a garantirne la riservatezza, le credenziali di autenticazione composte da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password), al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati

Art. 6 – Password

Relativamente alle credenziali di autenticazione degli operatori individuati dalla Dott.ssa Anna Maggio il Comune nel rispetto degli standard di sicurezza in linea con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantisce:

- *la possibilità all'operatore designato per la consultazione, di sostituire la parola chiave al primo accesso al sistema informatico e successivamente almeno ogni sei mesi. L'Amministratore di sistema ha la facoltà di imporre tale cambiamento periodico;*
- *la parola chiave sarà composta da almeno otto caratteri alfanumerici;*

Relativamente alle credenziali di autenticazione degli operatori individuati il Dirigente Com. te della Polizia Provinciale di Verona nel rispetto degli standard di sicurezza in linea con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantisce:

- *che la parola chiave assegnata dall'Amministratore di sistema del Comune sarà sostituita dall'operatore designato al primo accesso, che sarà composta da caratteri alfabetici e da caratteri numerici, che formino un codice non banale senza riferimenti a dati personali (nomi, indirizzi, date di nascita) dell'operatore, di parenti, amici, colleghi o conoscenti;*
- *che la parola chiave sarà mantenuta segreta e non rivelata ad alcuno, conservata in forma scritta esclusivamente se custodita con diligenza affinché solo l'operatore stesso possa accedervi;*

Sarà cura della Responsabile della Polizia Provinciale di Verona segnalare, tempestivamente, al Responsabile del Servizio Anagrafe il venir meno dei requisiti di accesso dell'operatore al fine di permettere all'Amministratore di sistema e del Sito istituzionale di disabilitare il relativo profilo, come pure l'eventuale necessità di abilitarne uno nuovo.

Art. 7 - Limitazioni ed estensioni all'accesso

Il Comune e la Responsabile della Polizia Provinciale di Verona concordano che i dati anagrafici resi disponibili in considerazione delle esigenze istituzionali ed in ragione del principio della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati, sono in una **scheda anagrafica contenente i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza attuale, rappresentazione fotografica del soggetto.**

E' vietata la consultazione dei dati al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla vigente normativa.

I dati acquisiti dalla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune potranno essere utilizzati - da parte del Corpo di Polizia della Provincia di Verona in qualità di Titolare del trattamento, nonché da altri soggetti dalla medesima designati autorizzati o quali autonomi Titolari di trattamento in forza di disposizioni normative - in altre operazioni di trattamento limitatamente ed in quanto necessario all'espletamento delle finalità istituzionali indicate nella presente convenzione art.1 e nell'allegato A1 (richiesta di abilitazione all'accesso al sito istituzionale per la consultazione dell'anagrafe della popolazione), nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza posti dal GDPR 2016/679 e secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora innovazioni normative o organizzative rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informativo del Comune, la stessa potrà essere concordata fra il Responsabile del Servizio Anagrafe ed la Dirigente Com.te del Corpo di Polizia Provinciale di Verona.

Art. 8 – Funzioni utilizzabili sulle informazioni accessibili

Le funzioni utilizzabili da parte del Corpo di Polizia Provinciale di Verona sono le seguenti:

- a. interrogazione di dati anagrafici con riferimento alla residenza ed alla posizione individuale del cittadino;
- b. esecuzione di stampe su supporto cartaceo dei dati visibili a video.

Viene espressamente esclusa la possibilità di apportare modifiche e/o di alterare in ogni modo i dati presenti nella banca dati anagrafica.

Art. 9 – Livelli di servizio e modalità di assistenza

Il Comune di Pescantina rende disponibile il servizio web di consultazione dati h 24 tutti i giorni della settimana. In caso di interruzioni programmate il Comune informerà attraverso la posta elettronica gli operatori interessati dei tempi previsti di interruzione e del ripristino del servizio. In caso di malfunzionamento nell'accesso dei dati il fruitore potrà segnalarlo tramite la P.E.C. del

comune. La segnalazione verrà sottoposta al CED del Comune che in proprio o tramite il fornitore del servizio provvederà a risolvere.

Art. 10 – Periodicità di aggiornamento dei dati

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione è aggiornata in tempo reale e quindi il dato anagrafico è disponibile immediatamente dopo la sua variazione.

Il Comune è comunque sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Art. 11 – Diritti del Comune

Il Comune si riserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, con l'esclusiva competenza a gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema utilizzato.

Art. 12 – Limitazione di responsabilità

Il Dirigente Com.te della Polizia Provinciale di Verona si assume ogni responsabilità in ordine all'uso dei dati oggetto della presente Convenzione, sollevando al riguardo il Comune da qualsiasi responsabilità derivanti da uso illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Pertanto, il trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente Convenzione effettuato da parte del Corpo di Polizia Provinciale di Verona in modo difforme o in violazione al presente atto ed alle norme dallo stesso richiamate, comporterà l'esclusiva responsabilità del Dirigente Com.te della Polizia Provinciale di Verona, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in ordine alle finalità, modalità e misure di sicurezza, ed esclusa al riguardo ogni responsabilità del Comune.

Art. 13 – Obbligo alla riservatezza

Il Dirigente Com.te della Polizia Provinciale di Verona si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento per fini istituzionali, esclusivamente ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. del 13.04.1999 n. 112, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di consultazione delle banche dati anagrafiche, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni; si impegna altresì ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

Il Dirigente Com.te della Polizia Provinciale di Verona garantisce inoltre la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, informazioni, programmi, processi elaborativi o quant'altro connesso al collegamento concesso.

Art. 14 – Misure idonee di sicurezza

In base a quanto disposto agli articoli precedenti:

Il titolare della banca dati si impegna a garantire:

- accessi limitati e controllati in relazione alla loro provenienza ed alle modalità con cui gli stessi vengono effettuati;
- idonee procedure di abilitazione e autorizzazione degli utenti
- divieto di accessi da parte di utenti esterni;
- identificazione certificata del sistema richiedente;
- utilizzo di collegamenti sicuri, sia mediante rete pubblica (ad esempio, SPC) sia su canale protetto privato (ad esempio, SSL).
- Tracciatura delle operazioni compiute, con possibilità di identificare l'utente che accede ai dati, estremi dell'operazione effettuata e dati trattati.

Il Dirigente Com.te della Polizia Provinciale di Verona si impegna a garantire:

- Designazione preventiva e con adeguate istruzioni dei soggetti incaricati a svolgere esclusivamente le specifiche attività procedurali che hanno legittimato il collegamento;
- acquisizione di soli dati non eccedenti e pertinenti rispetto alla specifica finalità istituzionale perseguita.

Il Dirigente Com.te della Polizia Provinciale di Verona si riserva la facoltà di richiedere al Comune la fornitura dei dati della tracciatura degli accessi effettuati dai propri incaricati, al fine di attivare le eventuali iniziative di Audit ritenute necessarie. In caso di richiesta dei dati di tracciatura il Comune si impegna a fornire gli stessi.

Devono inoltre essere implementate ulteriori misure di sicurezza, a titolo di esempio:

Da parte del titolare della banca dati:

1. *Configurazione degli accessi idonea a limitare i risultati delle interrogazioni alle sole informazioni necessarie all'espletamento della richiesta da parte del Corpo di Polizia Provinciale di Verona;*
2. *Verifica dei collegamenti con cadenza periodica, almeno annuale;*

Alla banca dati comunale potranno accedere esclusivamente gli incaricati secondo quanto disposto dagli artt. 5 e ss., dotati del proprio codice di identificazione. Le stazioni di lavoro collegate con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la supervisione dei responsabili del trattamento.

Sono vietate le comunicazioni non necessarie al conseguimento della finalità istituzionale perseguita, nonché la diffusione dei dati oggetto della presente Convenzione ad altri soggetti, anche in caso di cessazione del trattamento.

Sarà cura dell'operatore, abilitato all'accesso, non lasciare incustodita, nemmeno per breve periodo, la postazione di lavoro con il collegamento attivo. In caso di allontanamento temporaneo, dovrà essere a carico dell'operatore l'attivazione della funzione "blocca computer". Ogni operatore abilitato dovrà utilizzare esclusivamente il proprio *username* e la propria *password*, che dovranno essere custodite in modo sicuro e riservato.

Art. 15 – Costi

La consultazione della banca dati viene fornita gratuitamente dal Comune tramite collegamento al sito istituzionale dell'Ente.

Art. 16 – Durata

La presente convenzione avrà durata di anni 2 (due) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito mediante richiesta da parte dell'Ente fruitore.

Il relativo trattamento del dato, dunque, in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR 2016/679 art. 5 lett. e) avrà durata limitata per il periodo di tempo corrispondente a quanto sopra stabilito.

Il Comune si riserva la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa prevista in particolare per quanto concerne gli art. 1,2,3,5,6,8 e 9.

Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

Art. 17 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il foro previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 18 – Comunicazione

Il Comune di Pescantina si impegna a comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale (protocollo@pec.agid.gov.it) l'avvenuta stipula della presente convenzione ai fini dell'attività di monitoraggio ivi prevista, segnalando le seguenti informazioni:

Erogatore	Banca dati di riferimento	Fruitore	Norme legittimanti l'accesso	Tipo di accesso/servizio	Data della convenzione	Durata

Le parti danno atto e convengono che il Comune di Pescantina si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Ente fruitore, debitamente informato con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo dal Comune, nel caso in cui il Comune ovvero le Autorità di controllo e garanzia ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità o segnalino eccezioni di altra natura.

Le parti convengono la modifica o l'integrazione della presente convenzione a seguito di eventuali rilievi/ricieste dalle Autorità garanti di cui sopra.

Art. 19 – Registrazione – Imposta di bollo

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato "B" DPR n. 642 del 26.10.1972. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del DPR n. 131/1986.

Comune di Pescantina

Corpo di Polizia Provinciale Verona

Rizzi dott.ssa Ornella

Maggio dott.ssa Anna